Allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2418 in data 14 dicembre 2012

Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Comieco
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

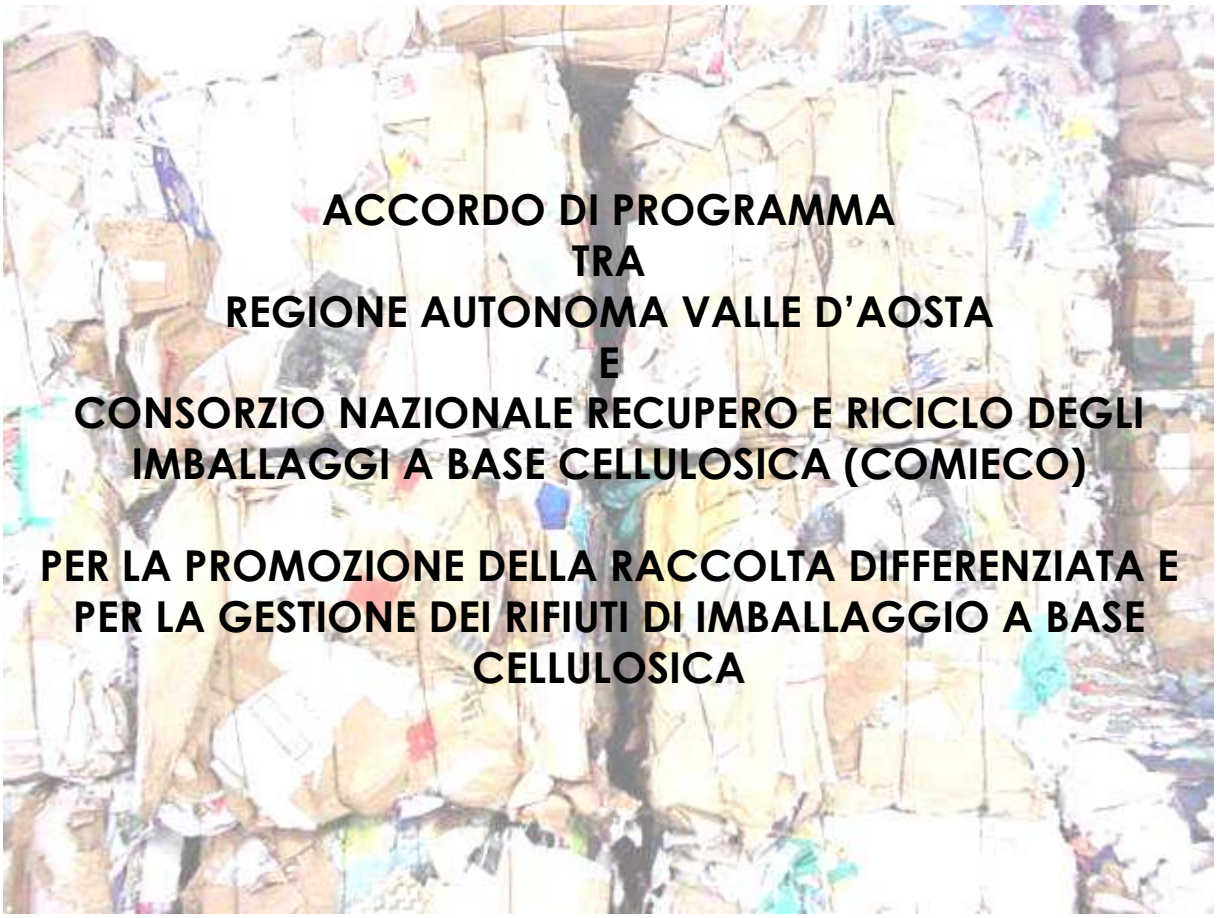

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
E
CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA (COMIECO)

PER LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA

novembre 2012

I sottoscritti

Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1 in persona dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente Ing. Manuela Zublena (in seguito "Regione") allo scopo autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 2418 in data 14 / 12 / 2012;

e

COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano, nella persona del Direttore Generale, Carlo Montalbetti (di seguito "Comieco");

Visto

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ha, tra l'altro, previsto la possibilità di regolare le modalità di riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata degli stessi rifiuti di imballaggio, posta a carico di produttori ed utilizzatori di imballaggi, attraverso un Accordo di Programma Quadro tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);

- la Legge Regionale 3 dicembre 2007 n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti";

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3188/XI del 2003;

- la convenzione stipulata fra la Regione Valle d'Aosta e la società Valeco SpA per la gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di Brissogne, ivi comprese le operazioni finalizzate al ricevimento ed il recupero dei rifiuti valorizzabili sia derivanti dalle raccolte differenziate comunali che derivanti da attività produttive, commerciali, di servizi e professionali direttamente conferiti dai produttori, sottoscritta in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3200, del 30 dicembre 2002;

- l'accordo di Programma Quadro Anci-Conai per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio, rinnovato in data 23 dicembre 2008 (di seguito

"Accordo Quadro"), con durata quinquennale (2009 – 2013) che, al punto 6 prevede, in via generale, accordi volontari per meglio promuovere lo sviluppo della raccolta differenziata, soprattutto nei contesti territoriali a maggiore criticità come, tra l'altro, le zone montane a bassa densità abitativa;

- l'Allegato Tecnico raccolta imballaggi cellulosici del citato Accordo Quadro (di seguito "Allegato Tecnico Comieco" ed allegato al presente accordo di programma quale parte integrante e sostanziale) che, sottoscritto anche da Comieco, prevede espressamente, tra l'altro, al punto 8, che vengano realizzate, a livello anche regionale, attività e interventi di informazione e sensibilizzazione, finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta;

- che tale Allegato Tecnico prevede tutte le condizioni di ritiro da parte di Comieco dei rifiuti di imballaggio cellulosici di origine domestica o comunque conferiti a servizio pubblico, rimandando peraltro a convenzioni locali, basate su "Condizioni generali" concordate tra le parti a livello nazionale, la regolazione dei rapporti contrattuali tra Comieco e i Comuni o i soggetti dagli stessi delegati al fine del riconoscimento dei corrispettivi previsti a fronte dei maggiori oneri per la raccolta differenziata;

- il Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il CONAI per ottimizzare e incrementare nel territorio regionale la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, sottoscritto dalle parti in data 3 luglio 2012, e la deliberazione della Giunta regionale n. 1107 in data 25 maggio 2012 che ha approvato il sopra citato protocollo;

- l'Accordo di Intesa tra Comieco e Federambiente ai fini del riconoscimento delle attività di lavorazione in piattaforma da parte di convenzionati C.D. integrati;

- l'accordo analogo al presente accordo siglato da Regione e Comieco, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2596 in data 15 luglio 2002;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2418 in data 14 / 12 / 2012

con la quale è stato approvato il nuovo Accordo di Programma tra la Regione e Comieco per promuovere la raccolta, il riciclaggio e il recupero di imballaggi cellulosici;

considerato

1. che la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, costituisce Autorità di ambito territoriale ottimale unico per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani, mentre per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (autorità di subATO);

2. che la Regione Valle d'Aosta ha espresso il parere di conformità relativo a tutti i Piani di subATO redatti dalle autorità di subATO in conformità all'art. 8 della l.r. 31/2007 e che tali Piani di subATO costituiscono il documento di riferimento per l'attuazione della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

3. che l'azienda VALECO Spa, azienda di riferimento unica per il conferimento dei rifiuti da imballaggio per tutta la Regione, ha stipulato nel 2010 le convenzioni con i consorzi previsti dall'art. 223 del D.Lgs 152/2006 (di seguito Consorzi di filiera).

4. che in attuazione delle convenzioni sopra citate il Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne costituisce punto di conferimento obbligatorio per i Comuni della Regione di tutte le tipologie di rifiuto urbano, ivi compresi quelli soggetti a valorizzazione e che il soggetto concessionario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti della Regione è incaricato di provvedere alla gestione degli stessi ai fini del recupero;

5. che l'Accordo Quadro, al punto 6, favorisce lo sviluppo di accordi volontari a livello territoriale con Pubbliche Amministrazioni, soggetti gestori e operatori economici interessati, al fine di promuovere, tra l'altro, l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata e l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità;

6. che, a seguito del citato rinnovo dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI e del relativo allegato tecnico "Imballaggi cellulosici", si è

reso necessario rinnovare le convenzioni locali sulla base delle nuove condizioni e, quindi, per regolare i rapporti inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio cellulosici nella regione, sottoscrivere una nuova convenzione tra Comieco e la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

7. che Comieco ribadisce e rafforza l'auspicio che si realizzino, per quanto possibile, sistemi integrati di raccolta differenziata e di avvio a recupero/riciclo, razionalizzati anche su base territoriale, e individua nella facoltà di stipulare accordi volontari lo strumento privilegiato per favorire tale processo;

8. che Comieco e la Regione intendono collaborare per migliorare ulteriormente la performance di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti di imballaggi cellulosici prodotti nel territorio regionale, anche attraverso l'eventuale revisione delle modalità di raccolta e preparazione all'invio al consorzio di tali rifiuti, qualora comportassero migliori efficienze di riciclo e recupero e minori costi;

9. che Comieco e la Regione ritengono opportuno estendere la loro collaborazione al monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti d'imballaggio cellulosici, anche non riferibili al circuito dei rifiuti solidi urbani, prodotti sul territorio regionale, al fine di approfondire la conoscenza e il controllo dell'intero sistema del recupero e dello smaltimento;

convengono quanto segue

Articolo 1 - (Oggetto dell'Accordo di Programma)

Il presente Accordo di Programma intende promuovere l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio cellulosici svolta nella Regione, attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione delle iniziative esistenti sul territorio.

Articolo 2 - (Obiettivi dell'Accordo di Programma)

Il presente Accordo di Programma ha la finalità di:

a) attuare e dare esecuzione al Protocollo d'Intesa tra Regione e CONAI siglato il 3 luglio 2012;

b) promuovere la raccolta dei rifiuti da imballaggio cellulosici nel territorio

della Regione;

c) favorire la Regione nella gestione della frazione di imballaggi cellulosici attualmente oggetto di raccolta differenziata, anche attraverso campagne specifiche di raccolta;

d) individuare il Centro regionale di Brissogne quale piattaforma di conferimento e avvio al riciclo del materiale derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio cellulosici nel rispetto dei requisiti per le piattaforme previsti dall'Allegato Tecnico Comieco;

e) riconoscere la copertura territoriale della Regione in termini di attività di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti da imballaggio cellulosici;

f) avviare incontri periodici tra Comieco e la Regione volti allo scambio di informazioni sulle attività di raccolta differenziata e al monitoraggio dei relativi risultati;

g) avviare un fattivo rapporto di collaborazione tra Comieco e la Regione anche in termini di comunicazione e informazione alla cittadinanza sulle attività di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti da imballaggio cellulosici.

Articolo 3 - (Impegni delle Parti)

Al fine di promuovere adeguatamente i contenuti del presente Accordo di Programma la **Regione** si impegna a:

a) collaborare alle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione anche avvalendosi del soggetto concessionario del servizio di gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne;

b) delegare per la Regione il soggetto concessionario del servizio di gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne alla stipula di una nuova convenzione con Comieco comprensiva del contratto di lavorazione del materiale raccolto ai fini della produzione di materia prima seconda (MPS) sulla base dello schema-tipo di cui all'Accordo Comieco - Federambiente;

c) comunicare tutte le informazioni in suo possesso sullo stato di attivazione sul territorio della raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici (modalità di raccolta, attrezzature impiegate, quantità conferita presso il

Centro regionale di Brissogne della raccolta differenziata di carta e cartone);

d) promuovere l'estensione della raccolta differenziata a tutte le tipologie di imballaggi cellulosici sia attraverso la sensibilizzazione delle Autorità di Sub ATO per l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all'utenza;

e) avviare l'analisi e la valutazione dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti da imballaggio cellulosici, oggetto di raccolta differenziata, al fine di verificare le quantità recuperate/recuperabili della frazione carta e cartone e di determinare possibili azioni al fine di migliorare la raccolta differenziata e il recupero;

f) promuovere, in accordo con Comieco e con i sotto Ambiti Territoriali Ottimali di gestione dei rifiuti urbani, iniziative volte a promuovere la raccolta di carta e cartone presso le utenze selezionate, anche con campagne specifiche, presso località a forte vocazione turistica e nelle scuole e sostenere l'iniziativa di promozione delle quantità raccolte denominata "Cartoniadi";

Al fine di promuovere adeguatamente i contenuti del presente Accordo di Programma il **Consorzio Comieco** si impegna a:

a) garantire il ritiro e il successivo avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggi cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata effettuata in Valle d'Aosta, compresi i rifiuti derivanti da attività di raccolta differenziata effettuate in occasione di "giornate ecologiche" o da iniziative e campagne specifiche di raccolta, conferiti presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne;

b) comunicare alla Regione Valle d'Aosta i quantitativi di rifiuti da imballaggio cellulosici raccolti nella regione e avviati a riciclo da Comieco, al fine della relativa contabilizzazione nell'ambito degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia della Regione;

c) collaborare d'intesa con il Conai all'organizzazione delle attività di informazione e educazione organizzate sul territorio regionale, quali, ad esempio, le "giornate ecologiche", anche fornendo materiale informativo e di comunicazione sui temi della raccolta differenziata di carta e cartone (e.g. manifesti, locandine, pieghevoli, etc.);

d) collaborare con la Regione alla realizzazione di periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini a sostegno della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio cellulosici e sul recupero e riciclo degli stessi, tenendo anche conto della particolare vocazione turistica della Regione, in particolare attraverso l'organizzazione dell'iniziativa di promozione delle quantità raccolte denominata "Cartoniadi";

e) garantire la valorizzazione delle attività di raccolta differenziata di carta e cartone svolte nel territorio della Regione, riconoscendo la copertura territoriale dei Comuni e della popolazione coinvolta.

Articolo 4 - (Pubblicità dell'Accordo di Programma)

I firmatari si impegnano a favorire e a sostenere tutte le azioni utili ad assicurare la diffusione delle informazioni relative agli impegni assunti dalle parti con la stipula del presente accordo di programma. Le parti si impegnano altresì a diffonderne i risultati, anche parziali, attraverso i propri canali informativi.

Articolo 5 - (Durata dell'Accordo di Programma)

Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2013 (periodo di validità del nuovo Accordo Quadro Anci-Conai 2009 – 2013).

Saint-Christophe,

Per la Regione Valle d'Aosta
Assessore regionale al Territorio e Ambiente
Ing. Manuela Zublena ……..……..……

Per Comieco – Consorzio Nazionale Recupero
e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica
Direttore Generale Carlo Montalbetti ……..……..……

Allegato Tecnico raccolta imballaggi cellulosici (Accordo ANCI-Comieco)

1. Oggetto dell'Allegato

L'Allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio a base cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base di Convenzioni stipulate a livello locale) ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla Convenzione di attuazione del presente Allegato sono:
- il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica d'ora in poi Comieco;
- il Comune/i o il Soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi il Convenzionato.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, sulla base di una Convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro.

I Comuni, nella definizione dei contratti di appalto e di servizio con il gestore e comunque nell'ambito della istituzione ed adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici, prevedono l'applicazione dei contenuti del presente Allegato.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, si individuano due opzioni di convenzionamento:

Opzione 1) Convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:
- **1a)** raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- **1b)** raccolta selettiva;

Opzione 2) Convenzione per l'avvio a riciclaggio della:
- **2a)** raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.);
- **2b)** raccolta congiunta e raccolta selettiva.

La delega e la Convenzione sono legate all'affidamento del servizio e sono concesse per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che decade.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Comieco per tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

Durante l'intero periodo di vigenza del presente Allegato, e comunque non prima del 1° aprile 2010, il Convenzionato, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal presente comma, può recedere dalla Convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni. Il recesso e/o l'opzione di convenzionamento dovranno essere comunicati a Comieco secondo le seguenti scadenze temporali:

a) entro il 31 dicembre 2009 con decorrenza dal 1° aprile 2010 fino al 1° aprile 2011;
b) entro il 31 dicembre 2010 con decorrenza dal 1° aprile 2011 fino al 1° aprile 2012;
c) entro il 31 dicembre 2011 con decorrenza dal 1° aprile 2012 fino al 1° aprile 2013;
d) entro il 31 dicembre 2012 con decorrenza dal 1° aprile 2013 fino al termine di scadenza del presente Allegato (31.12.2013).

I Convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali, possono sottoscrivere nuovamente la Convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

In funzione delle esigenze di programmazione delle attività di riciclo, alla stipula della Convenzione il Convenzionato comunica a Comieco il quantitativo previsionale annuo dei conferimenti sulla base del bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti. Al fine di consentire il monitoraggio, l'aggiornamento e il miglioramento dei quantitativi previsionali annui Comieco si rende disponibile ad effettuare verifiche sulla rispondenza dei conferimenti alle quantità previsionali comunicate dal Convenzionato.

In considerazione del ruolo di Comieco sussidiario al mercato e al fine di agevolare l'accesso al mercato da parte dei Convenzionati, entro le scadenze temporali sopra elencate il Convenzionato può comunicare a Comieco di voler conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il Convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in Convenzione, che Comieco si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi, con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti, fermo restando il rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a Comieco. Nel caso di Convenzioni con bacini territoriali soggetti ad alta variabilità dei conferimenti, al fine di gestire e limitare la predetta variabilità, è fatta salva la possibilità di accordi specifici per determinare il margine di scostamento rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche similari con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva Comieco da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni similari destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

3. Obblighi delle parti

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in Convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita ai successivi artt. 5 e 6.

Comieco riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso un riciclatore attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della Convenzione.

Comieco e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e delle caratteristiche di cui all'allegato 1, comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato. Nel caso in cui la piattaforma fosse ubicata fuori dall'ambito provinciale o comunque oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito. Le piattaforme concordate e definite nella Convenzione locale potranno essere modificate solo di comune accordo fra Comieco ed il Convenzionato; allo stesso modo, di comune accordo fra Comieco ed il Convenzionato, nella Convenzione locale potranno essere aggiunte ulteriori piattaforme.

Qualora il Convenzionato o il riciclatore segnali a Comieco problematiche inerenti il funzionamento della piattaforma Comieco, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, si impegna a convocare un incontro con la piattaforma, il Convenzionato e/o il riciclatore.

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione e alla gestione della piattaforma, nonchè nei casi di raccolta multimateriale e raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.), le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 6 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma.

Inoltre è fatto obbligo al Convenzionato di garantire l'etichettatura del materiale pressato secondo le specifiche fornite dal Consorzio.

Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi Comieco resta estraneo ai rapporti tra il Convenzionato e il soggetto terzo.

Le stesse Convenzioni disciplineranno le modalità di avvio del materiale selezionato ai riciclatori individuati per il riciclaggio, che garantiranno il ritiro del materiale selezionato e pressato in balle entro 7 gg. lavorativi (sei giorni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione la piattaforma avrà diritto ad applicare al riciclatore una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni.

Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo con penalità del 20%, anche i costi di trasporto e valorizzazione.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella Convenzione-tipo, i dati relativi alle quantità e modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta.

Tali dati confluiranno nella banca dati di Comieco e saranno comunicati da quest'ultimo al Comitato di coordinamento previsto al punto 8 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, Comieco effettuerà controlli incrociati, utilizzando a tal fine i dati forniti dalle piattaforme e dai riciclatori.

4. Modalità e obiettivi di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da Comieco ai sensi dell'art. 223, D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata così composto: 65% stradale, 25% porta a porta, 10% isola ecologica. Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti. In particolare, sulla base dei migliori risultati di raccolta raggiunti e della destinazione degli imballaggi immessi al consumo, si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.
Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31.12.03 dai Convenzionati.

Si possono verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8. A tali Convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5;

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.
A tali Convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31.12.03, incrementata annualmente di un tasso pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo sul mercato nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite, quale incrementato annualmente, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5. Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il Convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con Comieco secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato Tecnico.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al punto 6 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

a) raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 25% in peso;

b) raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

5. Corrispettivi

In conformità a quanto previsto dall'art. 3.3 dell'Accordo Quadro il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 88,06 Euro/ton, rivalutato di anno in anno nella misura dei due terzi del tasso di inflazione medio dell'anno precedente (NIC). Per l'anno 2009 il corrispettivo è pari a 90,00 Euro/ton.
Tale corrispettivo viene riconosciuto per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

- raccolta selettiva;
- raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del Convenzionato;
- raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita pari al 25%.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s., il riciclatore individuato con il supporto di Comieco riconosce mensilmente per le f.m.s. il prezzo di 5 Euro/ton. Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente il conferimento sia superiore al valore di 30 Euro/ton, il prezzo stabilito di 5 Euro/ton viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore di 30 Euro/ton e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto dai riciclatori individuati per il riciclaggio ai sensi del presente Allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

6. Standard qualitativi e procedura di verifica

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente Allegato, Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato Tecnico.

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 fino al 31 marzo 2010. A partire dal 1° aprile 2010 si applica quanto previsto dalle tabelle 3 e 4.

Tabella 1 (in vigore fino al 31 marzo 2010) – **Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.**

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – selettiva	f.e. ≤ 2%	100%	–
2° fascia – selettiva	f.e. > 2%	75% *	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come **congiunta** e trattata come da Tabella 2	

* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%.

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 2 (in vigore fino al 31 marzo 2010) – **Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta**

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – congiunta	f.e. ≤ 5%	100%	–
2° fascia – congiunta	5% < f.e. ≤ 10%	100%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **
3° fascia – congiunta	f.e. > 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **. Con f.e. > 15% la piattaforma può respingere il carico

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 3 (in vigore dal 1° aprile 2010) – **Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.**

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100%	–
2° fascia – selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti l'1,5% a carico del Convenzionato **
3° fascia – selettiva	f.e. > 4%	50% *	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti l'1,5% a carico del Convenzionato **
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come congiunta e trattata come da Tabella 4	

* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%.

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 4 (in vigore dal 1° aprile 2010) – **Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta**

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	–
2° fascia – congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del Convenzionato **
3° fascia – congiunta	6% < f.e. ≤ 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del Convenzionato **
4° fascia – congiunta	f.e. > 10%	0%	La piattaforma può respingere il carico. In caso di accettazione del carico, gli oneri per le gestione delle f.e. eccedenti il 3% sono a carico del Convenzionato **

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il Convenzionato e la piattaforma.

7. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di Comieco con cadenza trimestrale e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale e nei confronti dei riciclatori individuati con il supporto di Comieco (per le f.m.s.) con cadenza mensile.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 30 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da Comieco, entro il predetto termine di 30 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato.

8. Campagne di comunicazione e accordi per la formazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, Comieco realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori Convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal punto 9 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in Convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Inoltre Comieco e ANCI, in collaborazione con Federambiente e Fise Assoambiente, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a Comieco.

9. Monitoraggio

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente Allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

10. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per i Soggetti Convenzionati

I Soggetti Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

come dettagliatamente riportato nell'allegato 2-A) al presente Allegato Tecnico.
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 2-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

11. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per Comieco

Comieco si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 2-B) al presente Allegato Tecnico.
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato 1

Convenzione Comieco per la raccolta differenziata Sintesi applicativa

Premessa

1. La Convenzione e i diversi attori

La Convenzione è lo strumento di operatività dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e, in particolare, dell'Allegato Tecnico Carta.

La Convenzione è finalizzata a disciplinare la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo del materiale raccolto in modo differenziato oltre che definire obblighi e diritti dei Convenzionati, dei riciclatori e di Comieco.

La Convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da Comieco, definisce il o i bacini di raccolta e le modalità di servizio, le quantità previsionali, la o le cartiere responsabili del riciclo del materiale, la o le piattaforme presso cui il Convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto e presso cui la cartiera ritirerà il materiale lavorato. Nella Convenzione viene previsto il corrispettivo che Comieco riconosce al Convenzionato a fronte del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio reso e quello che il riciclatore (cartiera o piattaforma) riconosce al Convenzionato per la cessione delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.).

L'ambito di applicazione della Convenzione è necessariamente riferito all'intero bacino di raccolta comunale, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di Convenzione sovra comunale ai fini della gestione della Convenzione il bacino di riferimento è costituito dai Comuni appartenenti alla stessa Provincia. All'interno della Provincia, d'intesa con il Convenzionato, possono essere individuati bacini sub provinciali in funzione delle modalità di attuazione del servizio sul territorio.

Il testo della Convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai Convenzionati sul sito internet di Comieco, previa segnalazione via mail da parte di Comieco al Convenzionato. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a Comieco eventuali osservazioni entro 7 giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di Comieco.

1.1 Comieco

Nell'ambito della Convenzione Comieco provvede a:

1. la presa in carico del materiale conferito presso una o più piattaforme di riferimento e l'avvio a riciclo del medesimo tramite uno o più riciclatori;
2. il pagamento del corrispettivo al Convenzionato a fronte del servizio di raccolta degli imballaggi reso;
3. l'acquisizione mensile dalla piattaforma di consegna dei dati relativi alle quantità consegnate dal Convenzionato;
4. la verifica, tramite società terze incaricate, della conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dall'Allegato Tecnico ANCI-Comieco e dal Documento Audit e Qualità, attraverso analisi merceologiche programmate secondo quanto stabilito nella Convenzione;
5. l'aggiornamento della banca dati in merito alla composizione del bacino di raccolta e ad ogni altra variazione della Convenzione;
6. attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica da programmare con il Convenzionato in funzione di obiettivi quali-quantitativi definiti.

1.2 Il Convenzionato

Il Convenzionato è il soggetto che ha stipulato la Convenzione.

La Convenzione può essere stipulata dai Comuni, dai Consorzi di Comuni, dagli ATO, dalle società d'Ambito ovvero dai Gestori – che abbiano ricevuto esplicita delega dal Comune. Presupposti per la stipula della Convenzione sono la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla Convenzione stessa (es. garanzia del servizio, conferimento alla piattaforme individuate, gestione frazioni estranee superiori alle specifiche…) e la disponibilità del materiale raccolto.

La delega è legata all'affidamento del servizio ed è concessa per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che decade. La delega deve essere inviata a Comieco utilizzando la modulistica tipo disponibile sul sito www.comieco.org.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Comieco per tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

Una volta sottoscritta la Convenzione il Convenzionato si impegna:

1. a svolgere con la massima diligenza le attività di propria competenza;
2. a promuovere, direttamente o indirettamente forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta;
3. a riconoscere alla piattaforme gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sulla base delle risultanze delle analisi di cui al Documento Audit e Qualità secondo accordi definiti a livello locale. In particolare:

   a) incarico alla piattaforma a titolo oneroso dello smaltimento delle frazioni estranee sulla base di una tariffa predeterminata;

   b) incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata delle operazioni di condizionamento e stoccaggio delle frazioni estranee per il ritiro da parte del Convenzionato;

c) incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata del condizionamento e trasporto delle frazioni estranee presso un impianto di smaltimento indicato dal Convenzionato che provvede a proprie spese;

4. nel caso di conferimento parziale della raccolta, a comunicare a Comieco, la ripartizione mensile del quantitativo annuo da gestire in Convenzione;
5. a comunicare, entro il mese, eventuali modifiche alle modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta;
6. a concordare con Comieco preliminarmente a qualsiasi variazione, la modifica anche parziale della piattaforma di conferimento;

Il Convenzionato si obbliga ad utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:

1. la tipologia di raccolta con indicazione del codice CER e dei quantitativi;
2. il Comune di provenienza del rifiuto oggetto della raccolta differenziata svolta in regime di privativa;
3. la data del conferimento;
4. il nome ed indirizzo della piattaforma di conferimento.

1.3 Il riciclatore

Nel percorso della Convenzione il riciclatore è il soggetto che avvia a riciclo gli imballaggi e, qualora affidate a Comieco, le frazioni merceologiche similari da raccolta differenziata effettuata – direttamente o indirettamente – dai Comuni.

I riciclatori, in sintesi, si occupano:

1. di prendere in consegna ed avviare a riciclo la raccolta differenziata direttamente o tramite una piattaforma (recuperatori);
2. di provvedere direttamente o tramite la piattaforma al pagamento delle f.m.s., fornendo le opportune garanzie qualora richiesto dal Convenzionato;
3. di remunerare la piattaforma per i servizi resi sulla base di un apposito contratto.

1.4 La piattaforma

La piattaforma è il luogo presso cui viene conferito il materiale cellulosico una volta raccolto dal soggetto Convenzionato. La piattaforma di conferimento è concordata tra Comieco e il Convenzionato, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico, e opera per conto e sotto la responsabilità della cartiera destinataria del materiale.

La piattaforma provvede inoltre a:

1. controllare la conformità del documento di trasporto al materiale conferito;
2. verificare che il conferimento avvenga in forza della Convenzione Comieco;
3. comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) a Comieco, alla cartiera e al Convenzionato i dati relativi alle quantità di materiale cellulosico nel punto di misurazione definito in Convenzione;
4. pagare le f.m.s. al Convenzionato (v. 1.3).

In particolare le piattaforme devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- autorizzazioni e applicazioni delle norme vigenti con particolare riferimento alle autorizzazioni R3 e R13 di cui all'All. E al D.Lgs. 152/2006;
- accessibilità e localizzazione rispetto al bacino di raccolta;
- pesatura con bilico certificato;
- dotazione di attrezzature tecniche (pressa, mezzi per la movimentazione interna, impianto di selezione);
- adeguata capacità di stoccaggio;
- gestione e comunicazione dati;
- polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia del materiale conferito in Convenzione.

Costituisce elemento preferenziale il possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 9001 e 14001 e registrazione EMAS.

Ogni e qualsiasi modifica alle piattaforme concordate, così come l'inserimento di altre piattaforme, deve essere concordata prima della modifica dai sottoscrittori la Convenzione.

2. Il rapporto RC/RS

2.1 rapporto RC/RS e periodo di riferimento per il calcolo

L'ATC individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e raccolta selettiva pari a:

$$RC/RS > 2,8$$

Per ogni bacino individuato dalla Convenzione viene calcolato il rapporto RC/RS, prendendo come riferimento le quantità di raccolta differenziata conferite: si presentano pertanto bacini in Convenzione con rapporto RC/RS > 2,8 e bacini in Convenzione con rapporto RC/RS $\leq$ 2,8.

Caso RC/RS > 2,8

In questo primo caso, per ogni ton di raccolta selettiva, Comieco riconoscerà al Convenzionato, il corrispettivo previsto per quel determinato bacino.

Caso RC/RS $\leq$ 2,8

In questo secondo caso, per ogni ton di raccolta selettiva, Comieco riconoscerà al Convenzionato un corrispettivo pari al 33% di quello previsto per quel determinato bacino (v. anche 2.2).

Calcolo del rapporto

Nel caso di cambio di soglia del rapporto calcolato sulla base dei dati relativi al I semestre (rapporto progressivo alla fine del semestre) Comieco provvede a comunicare al Convenzionato il nuovo rapporto che viene utilizzato per il pagamento delle fatture, con eventuale conguaglio calcolato con le quantità a consuntivo di ciascun anno.

Nel caso di convenzionamento con l'opzione 1 il rapporto RC/RS viene calcolato considerando la quantità di raccolta congiunta a monte dell'attività di selezione. La quantità di imballaggio derivante dalla selezione della congiunta non viene sommata alla quantità di raccolta selettiva.

Nel caso di conferimento parziale della raccolta sia congiunta che selettiva, il calcolo viene effettuato sulla base delle quantità complessive di raccolta effettuata e comunicata dal Convenzionato.

Con riferimento ai sub bacini derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del Documento Audit e Qualità il calcolo del rapporto RC/RS viene effettuato sommandone le quantità.

2.2 Calcolo della raccolta selettiva "ammessa"

Qualora ricorrano le condizioni per la riduzione al 33% del corrispettivo della raccolta selettiva, sono fatte salve la quantità di raccolta selettiva ammessa relativa all'anno 2008. Tale quantità viene incrementata di un tasso di crescita pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo su mercato nazionale (alla quale viene riconosciuto il corrispettivo pieno previsto).

Nel caso di primo convenzionamento, successivo al 31.12.08, il quantitativo di raccolta selettiva ammessa è pari a zero, fatta salva la facoltà del Convenzionato di dimostrare tramite evidenze (mud, registro di carico e scarico, fatture) la quantità di raccolta selettiva di imballaggi cellulosici al 31.12.03 (v. anche successivo 2.3).

Nel caso in cui un Comune/bacino, già Convenzionato al 31.12.08, subentri in una diversa Convenzione la quantità di raccolta selettiva ammessa verrà computata nella nuova Convenzione e annullata nella precedente. A tal fine il subentrante è tenuto a fornire evidenza delle quantità di pertinenza al 31.12.08; in mancanza, si utilizza il dato medio pro-capite della Convenzione di provenienza.

Convenzionato X RC/RS > 2,8 costante

Ton	I trim.	II trim.	I sem.	III trim.	IV trim.	Totale
RC	150	150	**300**	150	150	**600**
RS	50	50	**100**	62	51	**213**
RC progressiva			**300**	450	600	**600**
RS progressiva			**100**	162	213	**213**
RC/RS progressivo	> 2,8 anno precedente	> 2,8 anno precedente	**3,00**	2,78	2,82	**2,82**
RS ammessa	106	106	**106**	106	106	**106**
Corrispettivo RS 100%	50	50	**100**	62	51	**213**
Corrispettivo RS 33%						**0**
Conguaglio						**0**

Convenzionato Y RC/RS cambio soglia nel corso dell'anno

Ton	I trim.	II trim.	I sem.	III trim.	IV trim.	Totale
RC	150	150	**300**	150	150	**600**
RS	50	60	**110**	55	60	**225**
RC progressiva			**300**	450	600	**600**
RS progressiva			**110**	165	225	**225**
RC/RS progressivo	> 2,8 anno precedente	> 2,8 anno precedente	**2,73**	2,73	2,67	**2,67**
RS ammessa	106	106	**106**	106	106	**106**
Corrispettivo RS 100%	50	60	**110**	0	0	**106**
Corrispettivo RS 33%			**0**	55	60	**119**
Conguaglio						**4**

2.3 Dati e tempistica per la dimostrazione della diminuzione del rifiuto cellulosico nel RU indifferenziato

Nel caso in cui il rapporto RC/RS sia ≤2,8, il Convenzionato può dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussiste una corrispondente diminuzione di imballaggio cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. In tal caso il corrispettivo per la raccolta selettiva viene riconosciuto per intero. Tale dimostrazione consente altresì la definizione della quantità di raccolta selettiva ammessa nel caso di convenzionamento successivo al 31.12.08.

La dimostrazione dovrà avvenire **entro il 31 marzo di ogni anno** da parte di Comieco del rapporto RC/RS di fine anno e prevede che il **Convenzionato renda disponibili le seguenti evidenze a livello di ciascun bacino** come definito nella Convenzione:

1. serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) della quantità a consuntivo di RU indifferenziato prodotto dal Convenzionato. Tale dato deve essere desunto da comunicazioni ufficiali;
2. analisi merceologica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) di RU indifferenziato con indicazione della percentuale di materiale cellulosico distinto tra f.m.s. e imballaggio con indicazione del tenore di cartone. L'analisi dovrà essere effettuata secondo la procedura del documento Audit e Qualità di cui al successivo art. 8.

Ad integrazione potranno essere forniti:

1. serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) delle quantità a consuntivo di raccolta differenziata con distinzione per materiale raccolto (carta, vetro, plastica, metalli, altro…);
2. descrizione dei circuiti aggiuntivi ovvero potenziati di raccolta selettiva attivati con relative quantità raccolte (ad es. isole ecologiche, porta a porta distribuzione tradizionale…).

Esempio:

	Dati					Analisi merceologica RU		Frazione cellulosica in RU	
Anno	RU	RD tot	RD Cellulosica totale	Congiunta	Selettiva	Carta %	Cartone %	Carta ton	Cartone ton
1	7.761	3.186	935	483	452	11,2	9,4	869	730
2	6.167	7.704	1.345	701	644	8,3	6,2	512	382

La diminuzione dell'imballaggio (evidenziato nel caso specifico dalla frazione "cartone") negli ru è capiente rispetto all'incremento di raccolta selettiva.

	RU	RD Selettiva	% cartone in RU	Ton cartone in RU
2 – 1	-1.594	192	-3,2	-347

3. Fatturazione on line:

Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di Comieco con cadenza mensile, e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale, utilizzando il sito web Comieco – area riservata/convenzioni – cosiddetta "fatturazione web", con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.

4. Campagne di comunicazione e accordi per la formazione

L'attività di comunicazione deve essere subordinata alla presenza di servizi di raccolta differenziata di provata affidabilità o ampia potenzialità ed essere definita di comune accordo tra le parti sulla base di criteri di efficacia ed efficienza dell'azione di comunicazione rispetto al panorama nazionale e regionale.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale (ai sensi dell'art. 8 Accordo Quadro ANCI-CONAI e finanziate con almeno il 35% del budget di comunicazione Comieco) le azioni sul territorio proposte da Comieco per iscritto ai Comuni o Gestori Convenzionati per le quali alternativamente siano stati:

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune;
- i Comuni abbiamo emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento;
- accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

5. Appendice – Chi contattare in Comieco

Per la gestione della Convenzione:
Area Riciclo e Recupero
e-mail: info@comieco.org

- Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna: telefono uffici di Milano 02 550241; fax uffici di Milano 02 54050222.
- Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna: telefono uffici di Roma 06 6810301; fax uffici di Roma 06 68392021.
- Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia: telefono ufficio Sud (Ellegi Service Srl) 089 566836; fax ufficio Sud (Ellegi Service Srl) 089 568240.

Comieco si è dotato inoltre di una rete di referenti in tutta Italia: contattate i nostri uffici per sapere qual è il vostro consulente territoriale.

Per fatturazione:
Area Amministrativa
e-mail: info@comieco.org
Telefono uffici di Milano: 02 550241
Fax uffici di Milano: 02 54050218

Allegato 2-A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale .....

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione
Numero iscrizione REA .....
Provincia .....
Comune .....
Via .....
N. civico ..... C.A.P. ..... num telefonico ..... / ..... Totale addetti unità locale .....

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)
Provincia ..... Cod Provincia .....
Comune .....
Via .....
N. civico ..... C.A.P. ..... num telefonico ..... / .....

Referente
Ruolo Referente .....
Nome ..... Cognome .....
Provincia ..... Cod Provincia .....
Comune .....
Via ..... N. civico ..... C.A.P. .....
num telefonico ..... / ..... Cell ..... Fax ..... / ..... Email .....

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: ..... (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La "Sezione 2" viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in "Sezione 1" e in "Sezione 2" potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

Allegato 2-B – Dati Comieco

Convenzionato	Elenco Comuni serviti	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (Euro * 1000)

Documento Audit e Qualità

1. Audit sul rispetto dei requisiti contrattuali

Allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali derivanti dall'Accordo ANCI-CONAI, dal relativo ATC, dalle Condizioni Generali, e dagli ulteriori documenti contrattuali correlati, Comieco ha la facoltà di effettuare controlli (riguardanti anche materiale a base cellulosica non in Convenzione, se necessario per la verifica del rispetto della Convenzione stessa) che potranno avvenire anche per mezzo di specifici sopralluoghi (audit) presso gli uffici e gli impianti dei Convenzionati, delle piattaforme e dei riciclatori, ad opera di ispettori incaricati dal Consorzio. In via prioritaria tali audit sono realizzati presso le piattaforme. In via subordinata, gli audit potranno essere svolti presso il Convenzionato, in caso di necessità di acquisire ulteriori elementi non riscontrabili presso le piattaforme. A titolo esemplificativo la documentazione oggetto dell'audit è la seguente: formulari, documenti di trasporto, registri di carico e scarico, fatture verso Comieco e verso le piattaforme o le cartiere.
I soggetti ospitanti l'audit sono tenuti a fornire adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti, nonché, se necessario, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Al termine di ogni audit, Comieco o la società di audit da esso incaricata emetterà un rapporto finale contenente gli esiti delle verifica e, se presenti, l'elenco delle eventuali non conformità rilevate.
I Convenzionati e Comieco si accordano sulle modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. Alla scadenza dei tempi concordati per la chiusura delle non conformità, il Consorzio avrà facoltà di sospendere il pagamento di ogni corrispettivo dovuto al Convenzionato, con riferimento ai bacini oggetto di audit.

2. Standard qualitativi della raccolta

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applicano i risultati delle ultime analisi merceologiche effettuate sulla base di quanto previsto dalle tabelle relative alle fasce di qualità in vigore. In particolare, relativamente all'applicazione delle tabelle 3 e 4, saranno utilizzati i risultati delle sole analisi merceologiche effettuate successivamente al 1° gennaio 2010.

Tabella 1 (in vigore fino al 31 marzo 2010) – **Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.**

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – selettiva	f.e. ≤ 2%	100%	–
2° fascia – selettiva	f.e. > 2%	75% *	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come **congiunta** e trattata come da Tabella 2	

* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%.
** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 2 (in vigore fino al 31 marzo 2010) – **Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta**

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – congiunta	f.e. ≤ 5%	100%	–
2° fascia – congiunta	5% < f.e. ≤ 10%	100%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **
3° fascia – congiunta	f.e. > 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **. Con f.e. > 15% la piattaforma può respingere il carico

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 3 (in vigore dal 1° aprile 2010) – **Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.**

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100%	–
2° fascia – selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti l'1,5% a carico del Convenzionato **
3° fascia – selettiva	f.e. > 4%	50% *	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti l'1,5% a carico del Convenzionato **
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come **congiunta** e trattata come da Tabella 4	

* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%.
** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 4 (in vigore dal 1° aprile 2010) – **Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta**

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	–
2° fascia – congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del Convenzionato **
3° fascia – congiunta	6% < f.e. ≤ 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del Convenzionato **
4° fascia – congiunta	f.e. > 10%	0%	La piattaforma può respingere il carico. In caso di accettazione del carico, gli oneri per le gestione delle f.e. eccedenti il 3% sono a carico del Convenzionato **

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il Convenzionato e la piattaforma.

Allo scopo di evitare differenti interpretazioni sulla corretta classificazione di alcune frazioni merceologiche, le parti concordano la suddivisione riportata in Tabella 5.

Tabella 5 – Classificazione di alcune tipologie di rifiuto a base cellulosica

Tipologia rifiuto	Carta grafica / Altro materiale cellulosico	Imballaggio in cartone ondulato	Imballaggio in cartoncino teso	Altro imballaggio cellulosico	Imballaggio in poli-accoppiato	Altro rifiuto pesato
Anime cartone	X					X se contaminato
Espositori in cartone				X		X se contaminato
Tabelloni	X					X se contaminato
Contenitori latte, succhi frutta					X	X se contaminato
Poliaccoppiati non a prevalenza carta						X
Poliaccoppiati senza indicazione della composizione						frazione neutra non conteggiata
Carta salumaio				X		X se contaminato
Sacchetti spesa				X		X se contaminato
Pacchetti sigarette			X			X se contaminato
Contenitori pacchetti sigarette			X se scatola	X se carta da imballo		X se contaminato
Bicchieri carta	X			X se venduti insieme al prodotto		X se contaminato
Vassoi cartoncino			X			X se contaminato
Interfalda (es. materiale cellulosico sopra i bancali)			X			X se contaminato
Scatole pizza		X				X se contaminato
Contenitori altri cibi da asporto			X			X se contaminato
Sacchi per il cemento				X		X se contaminato

Attrezzature per la raccolta

Al fine di massimizzare il riciclo del materiale cellulosico e minimizzare la presenza di frazioni estranee, possono essere utilizzate attrezzature di raccolta:

1) a svuotamento (es. cassonetti, campane, bidoncini) con feritoie adatte per la raccolta di carta e imballaggi cellulosici corredate da indicazioni per il conferimento dei soli materiali cellulosici;
2) attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite esclusivamente di materiale merceologicamente omogeneo alla raccolta.

L'utilizzo di attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite di materiale merceologicamente non omogeneo alla raccolta è vincolato all'asporto delle medesime prima del conferimento a cura del Convenzionato. Qualora il Convenzionato intenda introdurre l'utilizzo di sacchi per la raccolta in materiale merceologicamente omogeneo, Comieco si impegna a sensibilizzare gli utenti all'utilizzo di contenitori in materiale cellulosico per il conferimento della raccolta differenziata nonché a promuovere accordi tra i Convenzionati e i produttori di sacchi e scatole in materiale cellulosico per favorire la sostituzione dei contenitori a perdere in materiale merceologicamente non omogeneo. Tali accordi sono mirati a garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi tenuto conto anche dei mancati costi di eliminazione del sacco.

Il mancato rispetto di tali vincolo, rilevato in sede di analisi qualitative di cui al punto successivo, comporta la classificazione d'ufficio della raccolta congiunta per lo specifico bacino in 3° fascia se applicabile la tabella 2, in 4° fascia se applicabile la tabella 4, e la classificazione d'ufficio della raccolta selettiva per lo specifico bacino in 2° fascia se applicabile la tabella 1, in 3° fascia se applicabile la tabella 3. Tale classificazione d'ufficio viene meno nel caso in cui esistano accordi con la piattaforma per la lavorazione dei conferimenti, a patto che di tale accordi Comieco sia reso informato preventivamente alle giornate di analisi, anche allo scopo di programmare le analisi stesse a valle della succitata lavorazione.

3. Riduzione dei pesi della raccolta per carichi bagnati

La riduzione dei pesi del materiale conferito a seguito di contatto con la pioggia è direttamente influenzato dalla metodologia di raccolta adottata.

Tabella 6 **Riduzione forfettaria del peso della raccolta per carichi bagnati**

Sistema di raccolta	Raccolta selettiva	Raccolta congiunta
Bidoncino	n.a.	0%
Cassonetto	0%	0%
Marciapiede	1%	3%
Gabbia / Cassone aperto non protetti	3%	5%
Isola ecologica con cassoni aperti non protetta	3%	5%

3.1 Conferimenti tramite sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia

Nel caso di Convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito in piattaforma, relativamente ai sistemi di raccolta previsti dalla Tabella 6, è stabilita una riduzione forfettaria e sistematica del peso della raccolta effettuata, secondo quanto riportato nella tabella stessa. Il peso ridotto per carichi bagnati è da utilizzarsi come riferimento per il solo riconoscimento dei corrispettivi da parte del Consorzio. Metodologie di raccolta non contemplate in Tabella 6 si intendono associate alla tipologia "gabbia/cassone aperto", se effettuate con contenitori aperti alla sommità. Se effettuate con contenitori chiusi alla sommità sono ricondotte al successivo punto 3.2.

3.2 Conferimenti tramite sistemi di raccolta protetti dalla pioggia

Nel caso di Convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito in piattaforma, per i casi di raccolta tramite sistemi protetti (es: bidoncino, cassonetto, container chiusi) non sono effettuati cali forfettari. Nel caso in cui, nonostante l'utilizzo di tali sistemi di raccolta, la piattaforma ricevesse un carico saturo d'acqua, è possibile la respinta del carico da parte della piattaforma stessa, previa segnalazione al Convenzionato (in copia a Comieco) allo scopo di permettere una verifica del carico in contradditorio. Al ripetersi di tale segnalazione Comieco si riserva l'attivazione di un audit specifico, d'intesa con il Convenzionato, allo scopo di verificare le cause che le hanno generate.

3.3 Sistemi di raccolta riconosciuti economicamente sui flussi in uscita dalle piattaforme

Nel caso di Convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito presso i riciclatori, nel caso di conferimenti di materiale pressato la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra il Convenzionato ed il riciclatore sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. Nel caso di conferimenti di materiale sfuso la riduzione del peso è applicata secondo gli stessi criteri esposti nei punti 3.1 e 3.2, previsti per i casi di Convenzioni riconosciute economicamente sulla base degli ingressi in piattaforma.

4. Procedura di verifica qualitativa del materiale raccolto

Allo scopo di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente documento, Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma o sul materiale in uscita dalla piattaforma ovvero in ingresso presso il riciclatore. La procedura di verifica si riferisce ai flussi di materiale relativi ai rifiuti di imballaggio a base cellulosica provenienti da raccolta differenziata in regime di privativa comunale, nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base delle Convenzioni stipulate a livello locale).
Convenzionati che risultano essere anche titolari degli impianti presso i quali sono svolte le analisi merceologiche sono tenuti a fornire una adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

4.1 Punto di effettuazione delle analisi

Le analisi qualitative sono effettuate generalmente in piattaforma. In caso di esistenza di centro di trasferenza a monte della piattaforma destinataria dei conferimenti, d'accordo con il Convenzionato è facoltà del Consorzio prevedere che le analisi qualitative si svolgano presso il centro stesso invece che presso la piattaforma finale.
Nel caso di Convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito al riciclatore (ad esempio raccolta multimateriale con separazione in piattaforma, opzione 1 con incarico alla piattaforma da parte del Convenzionato della separazione delle f.m.s., riconoscimento del corrispettivo sulle quantità in uscita dalla piattaforma specificato in Convenzione), la verifica potrà avvenire sul materiale in uscita dalla piattaforma o presso il riciclatore. Nel caso di analisi in uscita dalla piattaforma o presso il riciclatore, le analisi stesse sul macero classificato da norma UNI EN 643/2002 come 1.04 e 1.05 sono associate alla raccolta selettiva o di imballaggio previa selezione f.m.s.; quelle sul macero classificato come 1.01 e 1.02 sono associate alla raccolta congiunta.
Nel caso di pianificazione di analisi presso impianti ritenuti non idonei per lo svolgimento dei controlli in sicurezza, il Convenzionato dovrà garantire la possibilità di effettuare i conferimenti oggetto di analisi presso un diverso impianto, preventivamente individuato in accordo con il Consorzio.

4.2 Programmazione ed effettuazione delle analisi

Comieco pianifica all'inizio dell'anno una serie di campagne di analisi merceologiche, da effettuare a spese del Consorzio, la cui frequenza cambia in funzione del quantitativo di raccolta previsto per l'anno in corso, secondo la tabella sotto riportata (Tabella 7). Salvo specifici ed oggettivi vincoli operativi, per ogni campagna prevista Comieco programma un numero di analisi (ovvero di singole campionature associate a distinti conferimenti) come da Tabella 7, colonna "Pianificazione Comieco". Le singole campagne di analisi sono pianificate per bacino e per tipologia di conferimento. È sufficiente che Comieco realizzi il numero minimo di 1 analisi per rendere valido il risultato di una campagna di analisi.

Tabella 7 – **Frequenza delle campagne di analisi e numero di analisi per campagna**

Raccolta per bacino (ton) Dato basato sulle previsioni di raccolta dichiarate	Raccolta selettiva / imballaggi previa separazione f.m.s.			Raccolta congiunta		
	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna Incluse le analisi pianificate da Comieco	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di di analisi per campagna Incluse le analisi pianificate da Comieco
> 15.000	trimestrale	da 1 a 7	9	trimestrale	da 1 a 4	6
11.000 – 15.000	trimestrale	da 1 a 6	8	trimestrale	da 1 a 3	5
6.000 – 11.000	semestrale	da 1 a 4	6	semestrale	da 1 a 3	5
2.000 – 6.000	semestrale	da 1 a 2	4	semestrale	da 1 a 2	4
< 2.000 (fino a 80% del gestito)	annuale	da 1 a 2	4	annuale	da 1 a 2	4

La programmazione puntuale delle analisi è effettuata sulla base di un calendario dei conferimenti che ogni Convenzionato deve trasmettere a Comieco con il preciso riferimento dei giorni, delle fasce orarie e della tipologia di raccolta che viene conferita ad ogni piattaforma, con riferimento ad ogni bacino. Il calendario conferimenti è inserito nell'area web riservata messa a disposizione dal Consorzio ed è responsabilità del Convenzionato mantenere aggiornate le informazioni ivi riportate, direttamente nell'area web riservata o tramite comunicazione al riferimento indicato da Comieco, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione preliminare di cui al successivo punto 4.3. L'assenza di trasmissione al Consorzio di tale calendario conferimenti comporterà da parte del Consorzio stesso la sospensione del riconoscimento del corrispettivo dovuto per la raccolta, ferma restando la possibilità da parte del Consorzio di effettuare le analisi qualitative sulla raccolta stessa.
La correttezza del calendario conferimenti trasmesso a Comieco può essere verificata da Comieco stesso tramite gli audit di cui al precedente capitolo 1.
Si prevede la sospensione delle analisi nelle festività nazionali, nella settimana di Pasqua, nella settimana del 15 agosto e successiva, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non è prevista alcuna sospensione durante le festività locali, salvo diversa esplicita dichiarazione che il Convenzionato deve effettuare al Consorzio almeno una settimana prima delle festività stesse.

4.3 Modalità operative

Comunicazione preliminare

Preliminarmente alle campagne di analisi, Comieco o la società di analisi incaricata comunica per e-mail o per fax al Convenzionato il periodo di riferimento per la conduzione dei controlli (incluso il riferimento all'ultimo calendario conferimenti trasmesso dal Convenzionato), per dare modo al Convenzionato stesso di partecipare a tutte le fasi operative dell'analisi. La comunicazione è effettuata entro il 20 del mese per informare il Convenzionato relativamente alle analisi previste per il mese successivo.

Nel caso di Convenzioni con struttura complessa ovvero con elevato numero di bacini o con numerosi conferimenti quotidiani, l'intervallo di riferimento per l'effettuazione delle analisi è portato ad una settimana e la comunicazione preliminare è effettuata da Comieco con 15 giorni di anticipo rispetto a tale settimana.
La comunicazione preliminare non è prevista verso Convenzionati che non abbiano trasmesso al Consorzio il proprio calendario dei conferimenti.

Individuazione del carico e avviso del Convenzionato

Nel caso di analisi sul materiale in ingresso in piattaforma, il carico oggetto di verifica è individuato sulla base del formulario o del documento di trasporto ed è stoccato in area sgombra, con tutte le cautele per la conservazione ed identificazione. L'assenza del formulario o del documento di trasporto impedisce a tutti gli effetti di considerare il conferimento come associabile ad un soggetto in Convenzione e pertanto il materiale in ingresso non è considerato utilizzabile per le analisi. Nel caso di Convenzione in cui sia prevista la verifica a valle delle operazioni di piattaforma, le analisi vengono effettuate su materiale già imballato in uscita dalle piattaforme o in ingresso presso il riciclatore: il materiale oggetto di verifica è individuato sulla base dell'etichettatura delle presse stesse ed associato al Convenzionato indicato nell'etichettatura. L'assenza di un identificativo univoco su detto materiale consentirà a Comieco di considerare le analisi come valide per tutti i Convenzionati transitanti per la piattaforma oggetto di analisi, per i bacini ad essa associati.
Contestualmente all'arrivo del carico prescelto per le analisi o alla messa a disposizione del materiale imballato, Comieco o terzi incaricati informeranno telefonicamente il Convenzionato per partecipare al campionamento e all'analisi. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare la persona di riferimento, Comieco o terzi incaricati inviano al Convenzionato una segnalazione per fax o e-mail. Trascorse 2 ore dalla comunicazione telefonica (almeno due tentativi a distanza di un'ora) o via e-mail/fax, anche in assenza del Convenzionato regolarmente avvisato, avrà avvio, sul materiale scaricato, la procedura di individuazione del campione e quindi l'analisi merceologica.
Il tempo di attesa di 2 ore per l'arrivo del Convenzionato può essere esteso a 4 ore a fronte di richiesta da parte del Convenzionato al momento dell'avviso telefonico di cui sopra.
Preventivamente alla giornata di analisi è facoltà del Convenzionato segnalare a Comieco l'intenzione di assistere anche alle attività di scarico del proprio materiale. Tale richiesta prevede l'accordo preventivo tra Convenzionato e gli autisti dei mezzi che dovranno sostare in piattaforma in attesa dell'arrivo del Convenzionato stesso.
Allo scopo di potere realizzare le analisi previste sui carichi che dovessero pervenire a ridosso della chiusura degli impianti, è prevista la possibilità di isolare il conferimento in ingresso o il relativo campione, prevedendo l'analisi sul materiale in oggetto nei giorni successivi a fronte di un accordo con il Convenzionato per effettuare le attività in contraddittorio. L'isolamento del carico o del campione deve essere effettuato in modo tale da identificarlo in maniera univoca, delimitando l'area di stoccaggio in modo da prevenire qualunque manipolazione.
Un eventuale errore di CER o di classificazione del macero deve essere segnalato tempestivamente prima dell'effettuazione del campione, da parte del Convenzionato o della Piattaforma. Una volta iniziata l'attività di campionamento non è più possibile rettificare il riferimento al CER o alla classificazione del macero oggetto di analisi.

Prelievo del campione

Relativamente alle analisi condotte sul materiale in ingresso in piattaforma, il campione rappresentativo si assume non inferiore al 5% in peso dell'intero conferimento. È accettato che il campione sia inferiore al 5% del conferimento nel caso in cui il campione stesso pesi almeno 300 kg. Il campione deve essere prelevato in punti diversi della massa del materiale conferito. Il prelievo di norma deve avvenire tramite il metodo della quartatura o, in subordine, tramite una miscelazione di almeno 2 prelievi differenti provenienti da diverse zone del conferimento complessivo. La prima modalità operativa è da preferire, sebbene realizzabile solo se sussistono le necessarie condizioni operative (adeguati spazi in piattaforma, disponibilità di appropriati mezzi sull'impianto, ecc.).
Relativamente al materiale imballato in uscita dalle piattaforme o in ingresso presso il riciclatore, il campione rappresentativo deve essere ottenuto dalla miscelazione di materiale proveniente da almeno 2 presse (una a scelta dell'ispettore, una a scelta del Convenzionato se presente). Il campione complessivo deve essere pari ad almeno 200 kg, ottenuto dal prelievo delle parti centrali delle presse individuate per la costituzione del campione stesso.
Nel caso in cui sia necessario effettuare delle analisi sul materiale in uscita dalle piattaforme, alternativamente all'analisi sulle presse già stoccate è altresì possibile effettuare il controllo sul materiale in uscita dal processo di selezione degli impianti della piattaforma, a patto di ricondurre tale materiale ad un contestuale conferimento avvenuto in Convenzione. Le modalità di campionamento da utilizzare sono le medesime previste per le analisi sul materiale in ingresso in piattaforma, utilizzando al posto del conferimento in ingresso il cumulo di materiale lavorato a valle dell'impianto.

Esecuzione dell'analisi

Una volta individuato il campione, l'analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) carta grafica; B) OCC (imballaggi in cartone ondulato); C) imballaggi in cartoncino teso; D) altro imballaggio cellulosico; E) imballaggio in poliaccoppiato / tetrapak; F) altro rifiuto.
I risultati delle analisi sono riportati nella scheda di registrazione allegata al presente documento. In allegato alla scheda di registrazione dei risultati compilata dall'ispettore verrà richiesta al Convenzionato o alla piattaforma/riciclatore opportuna documentazione che attesti la provenienza del campione (copia del formulario o del documento di trasporto).

4.4 Gestione dei risultati

I risultati delle analisi qualitative condotte in un trimestre sono utilizzati per calcolare un risultato complessivo medio (media aritmetica dei risultati delle singole analisi) della qualità del materiale esaminato, con riferimento allo specifico bacino e alla specifica tipologia di raccolta. Sulla base delle precedenti tabelle 1, 2, 3 e 4, il risultato medio del trimestre determina gli eventuali provvedimenti economici per il trimestre stesso e per i successivi trimestri fino alla realizzazione di ulteriori analisi.
I risultati delle analisi merceologiche si applicano a tutto il bacino di riferimento del carico pervenuto.
Qualsiasi variazione delle Convenzioni intervenuta successivamente alla campagna di analisi non avrà effetti all'interno dello stesso trimestre.

I risultati delle singole analisi realizzate sono resi disponibili entro 10 giorni ai Convenzionati nell'area web riservata, messa a disposizione dal Consorzio. I medesimi risultati sono resi disponibili entro 10 giorni alle piattaforme e ai riciclatori interessati dal flusso di materiale analizzato, sempre tramite le specifiche aree web riservate.
Il Convenzionato che assiste in campo alle attività di analisi ha la possibilità di richiedere copia del report di analisi il giorno stesso delle verifiche.
Nel caso in cui il risultato complessivo medio di una campagna di analisi evidenzi una situazione di fuori specifica, entro 10 giorni dalla chiusura della campagna di analisi, Comieco trasmette al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o fax con il dettaglio del valore medio ottenuto e degli effetti sull'applicazione dei corrispettivi.
Comieco si impegna a comunicare la classificazione qualitativa dei flussi in tempo utile per il rispetto delle procedure di fatturazione dei Convenzionati che ne abbiamo fatto preventiva richiesta a Comieco.

4.5 Analisi integrative

Il Convenzionato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di fuori specifica, potrà richiedere a Comieco di realizzare a proprie spese ulteriori analisi (analisi integrative), specificandone l'esatto numero, da aggiungere a quelle della campagna già realizzata. Il numero massimo di analisi integrative che potrà essere richiesto è dato dalla differenza tra il numero massimo delle analisi previste per ogni campagna (Tabella 7, colonna "n. massimo di analisi per campagna") e quelle già realizzate per la campagna stessa. Comieco non è tenuto a inviare alcuna comunicazione preventiva al Convenzionato per l'indicazione del periodo di effettuazione delle analisi integrative, stabilendo che tali analisi saranno comunque realizzate entro 1 mese dalla richiesta. I risultati delle analisi integrative contribuiranno a fare media con quelle già realizzate dal Consorzio per la determinazione del risultato definitivo del trimestre. Le analisi integrative sono effettuate sulla base del calendario conferimenti a disposizione del Consorzio. Resta ferma la comunicazione da parte degli ispettori al Convenzionato al momento del blocco del conferimento secondo quanto stabilito nella sezione "Individuazione del carico e avviso del Convenzionato". Se le analisi integrative dovessero andare a vuoto a causa di mancati conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, la campagna di analisi si riterrà chiusa e saranno confermati i provvedimenti già comunicati.
Se una campagna di analisi termina nei giorni conclusivi del trimestre di fatturazione, Comieco si impegna a realizzare le eventuali analisi integrative entro 15 giorni dalla richiesta e, nel caso di effettuazione delle analisi stesse nel trimestre successivo, utilizzando comunque i risultati delle analisi con riferimento al periodo di fatturazione precedente.
Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi integrative al corrispettivo standard di Euro 135,00 +20% IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2010, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 155,00 +20% IVA per l'anno 2013.

4.6 Analisi a vuoto e relativi provvedimenti

Se nel giorno previsto per le analisi in piattaforma non pervengono conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, e in assenza di preventiva comunicazione da parte del Convenzionato (almeno entro il giorno prima delle analisi) il materiale oggetto di analisi sarà classificato d'ufficio con qualità di 2° fascia con riferimento alla raccolta selettiva come da tabella 1, di 3° fascia con riferimento alla raccolta congiunta come da tabella 2, di 3° fascia con riferimento sia alla raccolta selettiva che alla raccolta congiunta come da tabelle 3 e 4, salvo casi in cui sia pendente un provvedimento di maggiore penalizzazione che sarebbe confermato. Comieco invia al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o fax con il riferimento all'analisi andata a vuoto e agli effetti sull'applicazione dei corrispettivi. A fronte di un provvedimento emesso d'ufficio, il Convenzionato potrà richiedere entro 10 giorni dalla comunicazione, una nuova campagna di analisi da sostenere a proprie spese secondo le stesse modalità previste per le analisi integrative. La media dei soli risultati di tali analisi determinerà la fascia qualitativa di riferimento sostituendosi al risultato emesso d'ufficio. Se la richiesta della nuova campagna di analisi avviene successivamente a 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, i relativi risultati avranno validità con decorrenza dal trimestre all'interno del quale la richiesta è stata effettuata.
Comieco fatturerà al Convenzionato 1 analisi a vuoto per ogni giorno e per ogni tipologia di raccolta non esaminata a causa di un errato calendario conferimenti dichiarato al Consorzio. Le analisi a vuoto saranno fatturate al corrispettivo standard di Euro 135,00 +20% IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2010, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 155,00 +20% IVA per l'anno 2013.

4.7 Analisi conoscitive supplementari

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, da 4.1 a 4.6, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo della raccolta. Tali analisi, eseguibili sul materiale in Convenzione sia presso le piattaforme sia presso i riciclatori, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento dei corrispettivi economici da parte di Comieco al Convenzionato. Comieco informa preventivamente il Convenzionato in merito alle eventuali analisi conoscitive supplementari.

4.8 Analisi sul rifiuto indifferenziato

A livello di bacino, allo scopo di dimostrare che a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da raccolta selettiva sussista una corrispondente diminuzione di imballaggio cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato, il Convenzionato può effettuare a proprie spese 2 campagne di analisi (ognuna delle quali composta da 3 analisi su distinti conferimenti) sul rifiuto indifferenziato in ingresso in impianto di smaltimento, a distanza di almeno 6 mesi l'una dall'altra con riferimento al medesimo bacino di raccolta.
Le medie aritmetiche dei risultati delle due campagne di analisi (una media per ogni campagna) serviranno a stabilire la differenza di imballaggio presente nel rifiuto indifferenziato. La differenza di imballaggio riscontrata moltiplicata per il volume complessivo di rifiuto destinato a smaltimento fornirà il valore complessivo di riferimento per stabilire l'eventuale incremento della soglia di selettiva ammessa.

Le analisi devono essere condotte secondo criteri concordati tra le parti e possono essere realizzate tramite società individuate dal Convenzionato o tramite il supporto di Comieco per avvalersi di una delle società fornitrici dal Consorzio.
Per essere ritenuti validi, i risultati delle analisi sul rifiuto indifferenziato devono essere condotte previo invito (con 15 giorni di anticipo) da parte del Convenzionato al Consorzio a partecipare alla realizzazione delle stesse, allo scopo di garantire un contradditorio.

5. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effettuate da Comieco al Convenzionato, inerenti gli audit e i controlli qualità, ovvero le comunicazioni citate nelle precedenti sezioni da 1 a 4, sono destinate ai riferimenti indicati nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio. Tali riferimenti sono inseriti nelle aree web riservate a cura del Convenzionato. L'assenza dei succitati riferimenti esonera il Consorzio dall'obbligo di comunicazione ferma restando la validità dei provvedimenti e delle procedure in atto. La presenza di riferimenti errati manleva Comieco dalla mancata ricezione della comunicazione da parte del Convenzionato, ferma restando la validità di quanto riportato nella comunicazione stessa.
Analogamente, tutte le comunicazioni effettuate dal Convenzionato a Comieco, ovvero le comunicazioni citate nelle precedenti sezioni da 1 a 4, devono essere destinate ai riferimenti che Comieco stesso indicherà nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio. L'errata comunicazione da parte dei Convenzionati rispetto ai riferimenti indicati nell'area web riservata solleva il Consorzio da ogni impegno inerente ai contenuti della comunicazione stessa.

Allegato 1 – Scheda di registrazione analisi qualità

ANALISI QUALITÀ PER CONTO COMIECO – SCHEDA RILEVAZIONE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

Convenzionato		
Comune produttore		
Denominazione impianto		
Località		
Numero di ispettori	Ora inizio	Ora fine
Formulario / ddt n.	Data del formulario / ddt	CER
Peso totale del conferimento (kg)		

☐ **Raccolta congiunta** ☐ Raccolta stradale ☐ Isola ecologica ☐ Porta a porta

Indicare attrezzatura .....

☐ **Raccolta selettiva** ☐ Isola ecologica ☐ Porta a porta ☐ Cassone c/o aziende

☐ **Provenienza da multimateriale**

Risultati analisi in peso (kg)

Frazioni merceologiche	Pesata 1	Pesata 2	Pesata 3	Totale	%	N. strumento utilizzato
1 Carta grafica						
2 Imballaggio in cartone ondulato						
3 Imballaggio in cartoncino teso						
4 Altro imballaggio cellulosico						
5 Cartone per bevande (es. TetraPak)						
6 Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5)						N.A.
7 Totale materiale cellulosico (1+8)						N.A.
8 Altro rifiuto pesato						
9 Totale campione (7+8)						N.A.

Nota: la firma sul presente modulo comporta l'accetazione delle procedure di analisi applicate, come conformi alle specifiche dell'Accordo ANCI-CONAI 2009-2013, del relativo Allegato Tecnico ANCI-Comieco e della documentazione contrattuale stipulata tra Comieco e il Convenzionato. Commenti in merito a difformità procedurali riscontrate in campo dovranno essere riportati sul retro del presente modulo con timbro e firma.

N. report		Data
Strumento n. 1	Marca	
	Matricola	
.....	Tolleranza	
Strumento n. 2	Marca	
	Matricola	
.....	Tolleranza	
Strumento n. 3	Marca	
	Matricola	
.....	Tolleranza	
Analisi svolta	☐ A monte della selezione	
	☐ A valle della selezione	
Campionatura adottata	☐ Quartatura	
	☐ Miscelazione (impossibilità quartatura)	

Referente Convenzionato

.....

Contattato alle ore ..... Al n. di tel. .....

Risposta .....

Società di analisi .....

Nome ispettore .....

Firma .....

Impianto

Nome e Cognome .....

Timbo e firma .....

Convenzionato

Nome e Cognome .....

Timbo e firma .....

Presenza di annotazioni sul retro

☐ Si

☐ No